



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

Ai Responsabili di Servizio

E p.c. Alla Giunta

Loro Sedi

Oggetto: decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, relativo alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile – certificato penale del casellario giudiziale per dipendenti, collaboratori e volontari che svolgono attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Direttiva.

Il **6 aprile 2014** è entrato in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, relativo alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

A partire da tale data, per la previsione di cui all'articolo 25 bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n.313, concernente *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti*, introdotto da tale decreto, **i datori di lavoro** che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di **attività professionali o attività volontarie** organizzate che **comportino contatti diretti e regolari con minori**, dovranno acquisire il **certificato penale del casellario giudiziale**, di cui all'articolo 25 del richiamato T.U., al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis (*Prostituzione minorile*), 600-ter (*Pornografia minorile*), 600-quater (*Detenzione di materiale pornografico*), 600-quinquies (*Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile*) e 609-undecies (*Adescamento di minorenni*) del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Il 2° comma del predetto art. 25-bis dispone che il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla **sanzione amministrativa pecuniaria** del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

E' utile precisare che nel caso di specie il datore di lavoro previsto dalla norma si identifica nel Responsabile di Servizio per il Comune di Luzzara che deve preventivamente richiedere il certificato del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 39 del TU sopra richiamato, concernente *Consultazione diretta del sistema da parte dell'autorità giudiziaria e da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi*.

E' utile precisare, altresì, che i minori sono i soggetti minori di anni 18.

Nell'invitare le SS.LL. a richiedere preventivamente il certificato di cui trattasi, sussistendone i presupposti, si prega di portare a conoscenza della presente anche i



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

propri collaboratori interessati ovvero ad impartire nei loro confronti le necessarie istruzioni.

Si riportano per comodità in calce alla presente gli articoli del codice penale richiamati.

Si specifica ulteriormente che il D. Lgs. n. 39/2014 è stato pubblicato sulla G.U. n. 68 del 22/03/2014.

La presente direttiva sarà pubblicata all'albo pretorio *on line* ai sensi dell'art.28 della L.241/1990 e s.m.i..

Dalla residenza municipale, li 28 aprile 2014



Il Segretario Generale
Bova dott. Luigi

600-bis. Prostituzione minorile ⁽¹⁾.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto ⁽²⁾.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

600-ter. Pornografia minorile.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto ⁽¹⁾.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma ⁽²⁾.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 ⁽³⁾.



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164 ⁽⁴⁾.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità [c.p. 600-sexies] ^{(5) (6) (7)}.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000 ⁽⁸⁾.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali ⁽⁹⁾.

600-quater. Detenzione di materiale pornografico.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità [c.p. 600-sexies] ^{(1) (2)}.

600-quater.1. Pornografia virtuale.

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali ^{(1) (2)}.

600-quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937 [c.p. 600-sexies] ^{(1) (2)}.

609-undecies. Adescamento di minorenni ⁽¹⁾.

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.